

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI: CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 10 - VOTAZIONI

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

ART. 12 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute degli organi collegiali, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo del Comune di San Nazzaro Sesia al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale a distanza dalla sede istituzionale, dei loro componenti e degli altri soggetti che, a norma di legge o del Regolamento del Consiglio Comunale, ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.

2. La possibilità di svolgimento delle sedute in audio-videoconferenza è prevista su richiesta del Sindaco o anche di un singolo consigliere, assessore o componente di Commissione fatta pervenire in tempo utile ai fini della convocazione.

3. Per quanto infra non regolamentato, si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 TUEL - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ai criteri di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.

2. Ai fini del presente regolamento per "videoconferenza" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

3. Le riunioni in modalità audio-videoconferenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni si svolgono nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni generali:

a- che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;

b- che sia possibile per tutti i partecipanti alle riunioni intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, ricevere e visionare documenti, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali, nelle ipotesi di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a:

a) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo che intervengono in teleconferenza;

b) regolare lo svolgimento delle adunanze;

c) garantire la percezione audiovisiva tra tutti i membri assicurando la perfetta parità di partecipazione al dibattito;

d) consentire a tutti i componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) constatare e proclamare i risultati della votazione;

f) consentire al Segretario Comunale di comprendere quanto accade e viene deliberato nel corso delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, particolarmente in caso di proposte di emendamenti, che devono essere resi conoscibili possibilmente prima della seduta, e al segretario delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo di verbalizzare le sedute;

g) garantire la segretezza delle sedute di Consiglio nei casi previsti e delle Giunte Comunali.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o privati, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud o social media).

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla videoconferenza deve essere inviata, a cura rispettivamente del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e del Presidente della commissione, a tutti i componenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla videoconferenza.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e i Presidenti di Commissione convocano le sedute secondo le norme previste dai regolamenti comunali, indicando giorno, ora e piattaforma telematica utilizzata.
4. La convocazione delle sedute degli Organi collegiali è disposta mediante avviso scritto da inviare tramite mail a ciascun componente, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare.
5. La partecipazione alle sedute in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti dell'Organo collegiale.
6. Circa la partecipazione alle sedute, la presenza in sede del Presidente è prevista esclusivamente per il Consiglio comunale.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni, e della Giunta Comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.
4. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei consiglieri, o degli Assessori per la Giunta, e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i consiglieri presenti in aula sia quelli collegati da remoto. Quanto sopra vale anche per le sedute di Giunta Comunale e degli altri organi collegiali.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario Comunale per il Consiglio e per la Giunta Comunale, e del Segretario di Commissione per le Commissioni

Consiliari e per la Conferenza dei Capigruppo.

4. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dal Palazzo Comunale.

5. Il Presidente, prima di ogni seduta, comunicherà a tutti i componenti dell'Organo collegiale un recapito telefonico, cui gli stessi potranno far riferimento in caso di sopravvenienza di problemi tecnici di connessione per comunicare prontamente con il Presidente, anche al fine di poter esprimere il proprio voto.

6. Preliminarmente alla trattazione degli argomenti compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. Analogo adempimento compete ai segretari di tutti gli altri organi collegiali.

7. Qualora durante le riunioni vi siano improvvisi ed imprevedibili problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, il Presidente assumerà le determinazioni necessarie che possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il presidente darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa il Presidente potrà disporre una breve sospensione dei lavori, esperire il collegamento come previsto dall'art. 7 comma 5 e nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione il componente dell'Organo verrà considerato assente giustificato;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero dei componenti l'organo collegiale sufficiente a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio Comunale. Il Presidente potrà disporre una sospensione dei lavori sino a quindici minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto termine procederà alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

8. Il Presidente, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei componenti degli organi collegiali collegati da remoto in videoconferenza.

9. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.

10. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando in contemporanea la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, su apposito canale facebook o youtube o altra piattaforma appositamente dedicata. In assenza temporanea di un valido collegamento sui detti canali social l'ente provvede alla sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta sul proprio sito istituzionale.

11. La pubblicità delle sedute in videoconferenza non è prevista per le sedute della Giunta Comunale e della Conferenza dei capigruppo; per quelle del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari verrà sospesa qualora si discuta di questioni personali, ovvero quando si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

12. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

13. Qualora un Consigliere intenda assentarsi durante la seduta è invitato a comunicarlo in chat, in modo che l'assenza in video conferenza non possa essere confusa con un difetto di collegamento.

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute degli Organi collegiali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti, e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

3. Qualora ragioni di sicurezza o sanitaria o per qualsivoglia altra causa non permettano la presenza contestuale di consiglieri presso la sede del Comune durante lo svolgimento dei Consigli Comunali, delle riunioni dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, ovvero degli Assessori nelle sedute di Giunta, i numeri massimi delle presenze e la possibile/eventuale turnazione dei Consiglieri e degli Assessori interessati a stare in presenza verranno concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo, per il Consiglio comunale, o dal Sindaco per le Giunte Comunali, fermo restando il diritto di ogni Consigliere e Assessore di collegarsi da remoto al fine di tutelare il diritto alla salute costituzionalmente garantito. Per le Conferenze dei Capigruppo il numero dei presenti è stabilito dal presidente del Consiglio Comunale mentre per le Commissioni consiliari il numero massimo dei presenti è stabilito dal Presidente di ciascuna Commissione.

ART. 9 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali e degli Assessori secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite nell'apposito Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri, gli Assessori e i membri delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo potranno intervenire uno alla volta, dopo aver chiesto la parola.

3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta mediante gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, oppure con visibile alzata di mano.

4. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate secondo le modalità sopra espresse.

5. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, durante ogni riunione i Consiglieri assicurano che il proprio microfono sia disattivato al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori.

6. A nessuno, escluso il Presidente per richiamo al Regolamento, è permesso interrompere l'oratore che partecipi in videoconferenza. Il caso di interruzione da parte di un Consigliere o altro partecipante alla seduta, il Presidente, che avrà ruolo di amministratore della videoconferenza, previo avvertimento, può togliere la parola avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.

7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica ovvero il Presidente provvede immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

8. In caso di presentazione di interrogazioni urgenti o emendamenti a delibere in discussione durante la seduta, gli stessi possono essere condivisi mediante piattaforma di videoconferenza in uso, chat o mail istituzionale; il Presidente leggerà quindi il documento ricevuto a tutto il Consiglio e porrà, nei casi previsti dai regolamenti, in discussione il punto, firmando poi copia cartacea dello stesso e dichiarandola acquisita in corso di Consiglio.

ART. 10 - VOTAZIONI

1. I componenti del Consiglio Comunale, e gli Assessori per le Giunte Comunali, durante le sedute in videoconferenza, votano in modo palese, per appello nominale o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario Comunale.

2. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il voto potrà essere manifestato anche per alzata di mano o via chat.

3. Il consigliere o, per le Giunte comunali l'Assessore che non intendesse partecipare alla votazione lo deve espressamente dichiarare nel momento in cui viene chiamato per il voto.

4. Con l'assistenza dei Consiglieri nominati scrutatori e del Segretario, il Presidente accerta, attraverso il riscontro informatico, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e di quelli in sede e proclama il risultato di ogni votazione. Il Segretario Comunale, con l'ausilio del personale di supporto alla seduta, garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e pubblicità previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza.

5. Il voto segreto a distanza sarà disciplinato nel rispetto dell'anonimato del consigliere votante utilizzando apposito sistema informatico in dotazione all'Ente.

ART. 11 - VERBALE DI SEDUTA

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- a) la modalità di svolgimento della seduta, da remoto o in forma mista;
- b) la presenza di ciascun partecipante presso la sede comunale, oppure collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo telematico;
- c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- d) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- e) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- f) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

2. La registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti della Segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi collegiali, i Dipendenti dell'ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione lo Statuto Comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore immediatamente ad intervenuta adozione della relativa deliberazione se dichiarata immediatamente eseguibile e viene pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.